

Guida Modulo B3

Forme Speciali di vendita

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

-
- Spacci interni di vendita: esercizio dell'attività
- Vendita al domicilio del consumatore: esercizio dell'attività
- Vendita per mezzo di apparecchi automatici: esercizio dell'attività
- Vendita tramite altri sistemi di comunicazione (corrispondenza/TV/internet): esercizio dell'attività.

Spacci interni

E' l'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali. Essa è permessa esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.

E' soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio; deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Vendita per mezzo di apparecchi automatici

E' quella in cui il cliente acquista prodotti (alimenti e bevande, compresi caffè e bevande calde, anticoncezionali, etc.) da distributori automatici in grado di accettare il pagamento mediante sistemi di riconoscimento della valuta inserita, e di erogare la merce selezionata e pagata in corrispondenza di un apposito scomparto di prelievamento.

E' soggetta a previa SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentare al comune competente per territorio.

Tale fattispecie si applica per la vendita al dettaglio per mezzo di distributori automatici posizionati in luoghi dove non siano presenti arredi ed attrezzature per il consumo sul posto.

Se la vendita mediante apparecchi automatici viene effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

La presentazione della DUA, completa degli allegati B, C, D ed E collegati, è necessaria per l'inizio dell'attività, ovvero per l'apertura di una azienda che svolgerà l'attività di commercio attraverso l'utilizzo di distributori automatici. Tutte le successive installazioni di apparecchi che effettuano il commercio di prodotti alimentari devono essere comunicate con cadenza semestrale con l'utilizzo del solo modello semplificato F17, senza ulteriori adempimenti. Il SUAPE provvederà ad inoltrare quest'ultimo modello, volta per volta, anche alla ASL, per la registrazione delle variazioni intervenute.

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

Questa tipologia di vendita è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare al SUAPE del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività e si effettua mediante recapito del catalogo al domicilio del consumatore o mediante distribuzione come diffusione periodica presso le rivendite di giornali, o mediante televisione o altri strumenti di comunicazione del messaggio pubblicitario come il commercio elettronico. Tale attività consiste

Guida Modulo B3

Forme Speciali di vendita

nell'attivazione di un sito internet nel quale illustrare i beni, e dove possibile, procedere all'ordine ed al pagamento per via telematica con carta di credito.

Sono soggette a specifici adempimenti amministrativi soltanto le attività che si configurano come commercio al dettaglio, in cui i beni vengono venduti direttamente al consumatore finale.

Vendita presso il domicilio dei consumatori

Si tratta di vendita effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. E' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Relativamente alle seguenti iniziative:

- Nuova apertura
- Subingresso
- Trasferimento di sede
- Variazione del settore merceologico
- Altre variazioni in corso di attività (variazioni dell'attività, variazioni dei locali, variazioni della ditta).

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

- Per la cessazione dell'attività, per la quale si utilizza il solo modello C6;
- Per le singole installazioni, disinstallazioni o trasferimenti di apparecchi automatici;
- Per adempimenti accessori di varia natura, non comportanti alcun effetto giuridico sul titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività (es. variazioni societarie che non configurano subingresso, comunicazione di sospensione temporanea dell'attività e simili) per i quali si utilizza il modello C5 senza il modulo B.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Il procedimento per l'esercizio dell'attività è l'autocertificazione a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora l'intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi, vincoli,...). Vedi a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

L'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni del settore merceologico sono soggetti a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio, e possono essere effettuati sin dal momento della presentazione al comune della relativa documentazione (procedimento autocertificazione a 0 giorni).

Guida Modulo B3

Forme Speciali di vendita

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune, e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell'Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti. L'ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad accertare, in particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, ogni altro elemento ritenga necessario e trasmette la pratica agli altri enti coinvolti nel procedimento.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al SUAPE de Comune competente (modello C6), e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

QUAL E' IL TERMINE DI VALIDITA' DEL TITOLO ABILITATIVO?

Le dichiarazioni inizio hanno validità permanente. L'efficacia delle dichiarazioni cessa qualora il titolare:

- sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71 del Dlgs 59/2010.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per tutte le attività	Comune – Ufficio Commercio / Attività Produttive	L'ufficio comunale competente ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge per l'esercizio dell'attività. Nell'ambito delle verifiche possono essere coinvolti: Procura della Repubblica (casellario giudiziale), Prefettura o CCIAA (accertamenti antimafia), INPS (accertamenti su requisiti professionali), Polizia Municipale (verifiche e accertamenti in loco). Per gli spacci interni possono essere richieste verifiche all'Ufficio tecnico comunale (accertamenti sulla conformità dei locali)
	Camera di Commercio – Ufficio del Registro delle Imprese	Il SUAPE ha il dovere di trasmettere la documentazione relativa a qualsiasi procedimento riferito all'esercizio di

Guida Modulo B3

Forme Speciali di vendita

		attività produttive di beni e servizi alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 43 bis del D.P.R. n° 445/2000
--	--	--

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Nessun campo da compilare.

2. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ

Indica i dati via via richiesti. In particolare specifica la tipologia di attività di esercitare.

Le forme speciali di vendita possono essere esercitate in entrambi i settori merceologici: alimentare o non alimentare.

Quanto al possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività occorre far riferimento a quanto previsto dall'art. 71 del Dlgs 59/2010 tenendo conto che i requisiti professionali sono necessari solo per lo svolgimento dell'attività nel settore alimentare.

Indica i soggetti tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti morali i quali dovranno anche compilare il modello D1. I soggetti in possesso dei requisiti professionali devono compilare il modello D2.

3. NOTE

In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche dell'intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati

4. DATA E FIRMA

Indica luogo, data e nominativo del firmatario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CLASSE	DESCRIZIONE
STATO	D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"
REGIONE	L.R. 18.05. 2006 n. 5 s.m.i. "Disciplina generale delle attività commerciali"
REGIONE	L.R. 6-12-2006 n. 17 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)".

Guida Modulo B3

Forme Speciali di vendita

STATO	Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno"
STATO	D.Lgs 06/08/2012 n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno"
REGIONE	Decreto dell'Assessore del Turismo, artigianato e commercio del 28 febbraio 2007, n. 739/1 - Corso qualificante somministrazione e vendita alimenti e bevande - L.R. n. 5/06 art. 2, 4° comma, lett.a) come modificata dalla L.R. n. 17/06".
UNIONE EUROPEA	DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
UNIONE EUROPEA	Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, "Direttiva sul commercio elettronico"
STATO	D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229".
REGIONE	L.R. 05.03.2008 N. 3 "art. 1, commi 16-32" "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)" e s.m.i.
REGIONE	Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive – Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il DPR n. 160/2010- Allegate alla Deliberazione G.R. N. 39/55 Del 23.09.2011

PER SAPERNE DI PIÙ

Il D.Lgs. n° 114/98 ricorda che per tutte le attività di vendita al di fuori dei locali commerciali, compreso il commercio elettronico, trova applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n° 50/1992, in ordine soprattutto al diritto di recesso dall'acquisto, garantito al consumatore a seguito della ricezione della merce.

Al commercio elettronico si applica inoltre la Legge n° 173 del 17/08/2005 "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali", che contiene soprattutto disposizioni sul divieto di effettuazione di catene "di Sant'Antonio" e vendite piramidali (quelle nelle quali l'incentivo economico primario si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti, piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi).

Guida Modulo B3

Forme Speciali di vendita

Per la vendita al domicilio del consumatore è bene ricordare che la procedura di comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L.R. n° 5/2006 e dell'art. 19 del D.Lgs. n° 114/98 non è la sola ad abilitare un esercente alla vendita presso il domicilio dei consumatori: infatti, tutti coloro che sono in possesso di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante hanno facoltà di vendere i propri prodotti presso il domicilio del consumatore, senza la necessità di preventiva comunicazione al Comune.

L'attività di vendita al domicilio del consumatore può essere svolta anche attraverso degli incaricati, che devono essere in possesso di un apposito di tesserino di riconoscimento.

L'imprenditore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio è considerata abituale, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti [moralì e professionali]. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento di è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo".

Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.